



Regolamento n. 52

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 1

Finalità

1. Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività ginnico-sportiva nelle palestre delle scuole di proprietà della Provincia di Ravenna, in orario extra-scolastico, determinato nel rispetto del DPR 416/74, artt. 6, 12, 15; del DPR 616/77, artt. 38 e 56; D. Lgs. 297/94, art. 96, e future integrazioni o modificazioni, e del relativo Regolamento del Consiglio Scolastico Provinciale.
2. La concessione è limitata alla sola attività ginnico-sportiva con esclusione di riunioni aventi carattere diverso.

Art. 2

Titolari delle concessioni temporanee

1. Il rilascio della concessione delle palestre scolastiche di proprietà della Provincia a società e gruppi sportivi affiliati al CONI, a un ente di promozione sportiva, o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate, o regolarmente iscritti agli albi comunali dell'associazionismo sportivo, che svolgono la propria attività, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale, è di competenza della Provincia, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto i quali, comunque, possono negarne la disponibilità solo per motivi didattici.
2. I giochi di squadra possono essere consentiti dalla Provincia, qualora, valutate singolarmente le varie attività, ritenga che sussistano idonee condizioni ambientali e strutturali nell'immobile di sua proprietà.
3. Le palestre delle scuole di proprietà della Provincia sono gestite dai comuni dove le stesse sono ubicate.

Art. 3

Periodo di concessione

1. La concessione è disposta solo per un periodo di tempo determinato, non eccedente l'anno scolastico in corso al momento della richiesta.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione, firmata dal responsabile della società o del gruppo sportivo, deve essere rivolta alla Provincia per il tramite dei comuni, ove ha sede la palestra.
2. I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.
3. I comuni che ricevono le domande provvederanno alle istruttorie, definendo le assegnazioni e i calendari dell'utilizzo delle palestre da parte delle società richiedenti, inviandole successivamente all'ufficio competente della Provincia che provvederà al completamento delle pratiche e al rilascio delle concessioni.
4. Qualora le società o i gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra-scolastico, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste

in calendario o amichevoli, devono farne richiesta motivata, almeno otto giorni prima, direttamente alla Provincia, la quale, qualora ne concorrano le condizioni, rilascia apposita concessione.
5. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Art. 5

Formulazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, devono contenere, fra l'altro:

- a) i dati anagrafici della Società o del Gruppo sportivo;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di responsabilità del presidente della società o del responsabile del gruppo;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della società o del gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall'ente concessionario.

Art. 6

Assegnazione e criteri di priorità dei comuni competenti

1. Le domande dirette alla Provincia dovranno essere presentate ai comuni ove hanno sede le palestre entro la data fissata dai singoli comuni. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

2. L'assegnazione delle palestre di proprietà della Provincia e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dai comuni del territorio ove hanno sede dette palestre.

3. Nell'assegnazione delle palestre avranno la precedenza:

- a) la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- b) la squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- c) le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico-sportiva ed agonistica;
- d) i corsi di avviamento allo sport per bimbi sotto gli 11 anni;
- e) i corsi di avviamento per ragazzi e ragazze tra i 12 e i 14 anni;
- f) le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportive, non agonistiche;
- g) le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo o ricreativo.

Inoltre, le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.

4. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani, secondo la seguente priorità:

- a) le società o gruppi sportivi che fanno attività documentata con i portatori di handicap;
- b) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'AUSL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti sotto i 18 anni;
- c) le attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dagli enti locali, dall'AUSL e altri soggetti istituzionali riconosciuti, per utenti pensionati.

5. I comuni trasmetteranno alla Provincia il calendario delle assegnazioni annuali, così come indicato al precedente art. 4.

6. La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

7. L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

Art. 7

Verbale di consegna e di restituzione

1. Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature oggetto della concessione, alle società e ai gruppi sportivi per l'attività annuale, sarà redatto dalla Provincia un verbale da cui dovrà risultare il loro stato e la natura, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra.

2. Al termine dell'attività, sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale.

3. Ogni danno arrecato ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente agli uffici competenti dei comuni ove hanno sede le palestre che lo comunicheranno all'ufficio competente della Provincia.

4. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile della Provincia che potesse derivare dall'uso della palestra sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli enti proprietari per l'eliminazione del danno.

Art. 8

Responsabilità civile

1. Le società e i gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

2. Le società e i gruppi sportivi che non sono affiliati ad associazioni che prevedono l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i propri associati, devono produrre, al momento della presentazione della domanda, copia della polizza assicurativa stipulata per tutelare i propri associati.

3. Il direttore didattico, il preside della scuola e la Provincia non possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni, causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso delle palestre.

Art. 9

Garanzie delle società e dei gruppi sportivi

1. Le società e i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

a) l'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi;

b) è fatto assoluto divieto entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all'attività sportiva;

c) gli istruttori sono pregati di fare osservare agli atleti un comportamento disciplinato e rispettoso;

d) è assolutamente vietato fumare nei locali scolastici;

e) è fatto divieto di parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico;

f) è fatto obbligo al mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;

- g) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- h) è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;
- i) gli istruttori debbono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- l) è fatto divieto di giocare a calcio all'interno delle palestre;
- m) è fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- n) è fatto obbligo di dimostrare, entro il 31 di luglio, di aver provveduto al versamento dei relativi canoni. L'uso delle palestre non potrà essere concesso ai soggetti che non avranno provveduto a dimostrare di aver effettuato i versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 12.

Art. 10 **Pulizie, custodia e sorveglianza**

1. Le società ed i gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. A tale proposito ogni Società o gruppo sportivo dovrà compilare e controfirmare, all'inizio e alla fine di ogni utilizzo della palestra, il "registro d'uso" appositamente predisposto. Competerà alla Provincia definire le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti, sentito il consiglio di circolo o di istituto, secondo l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'allegato A) sottoscritte dal concessionario al momento del rilascio della concessione.
2. Nel caso in cui sia ritenuto opportuno dall'ufficio competente, verrà individuato per ogni palestra un unico responsabile della custodia.
3. La società, o il gruppo sportivo, che dispone del maggior numero di ore di utilizzo di una palestra ha l'onere di coordinare il corretto svolgimento delle pulizie. Detta società, o gruppo sportivo, dovrà comunicare all'ufficio competente il nome del coordinatore.
4. Qualora la società, o il gruppo sportivo, non vi provveda, l'ufficio competente procederà alla nomina del coordinatore in accordo con detta società, o gruppo sportivo.
5. Ogni società, o gruppo sportivo, ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee così come stabilito alle lettere b) e m) dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 11 **Canone d'uso**

1. La concessione delle palestre, suddivise per categorie, è subordinata al pagamento di apposite tariffe differenziate a seconda della categoria e del tipo di uso, come specificato nel tariffario determinato dalla giunta provinciale.

Art. 12 **Modalità di pagamento**

1. Per le attività sportive di allenamento le società e i gruppi sportivi provvederanno al pagamento del canone d'uso in concessione delle palestre in base a fatture emesse dalla Provincia, una per le attività di allenamento relativamente al periodo settembre-dicembre, l'altra relativamente al periodo

gennaio-giugno, pagabili presso gli sportelli bancari convenzionati o su conto corrente postale o bancario entro e non oltre sessanta giorni dalla data di emissione, secondo il tariffario stabilito.

2. Per le partite di campionato non previste in calendario o amichevoli, le società e i gruppi sportivi provvederanno a pagare, contestualmente alla richiesta d'uso della palestra, il canone dovuto alla Provincia che emetterà le relative fatture.

Art. 13

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'articolo precedente, si procederà come segue:

a) sollecito scritto invitando al pagamento entro 10 (dieci) giorni;

b) in caso di mancato pagamento nel termine prescritto alla precedente lett. a), avvio delle procedure per la riscossione coatta e sospensione della concessione.

2. La concessione è revocata in caso di reiterato mancato pagamento del canone e, a giudizio della Provincia o dell'autorità scolastica competente, per inosservanza delle prescrizioni o per esigenze scolastiche, senza che la società o il gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altro.

3. La concessione della palestra sarà revocata da parte della Provincia a quelle società o gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso.

Art. 14

Funzione di controllo

1. La Provincia svolge funzioni di controllo per il tramite del proprio ufficio competente, coadiuvato da incaricati dal CONI provinciale, verificando all'interno delle palestre scolastiche che il presente regolamento venga rispettato da parte delle società o dei gruppi sportivi concessionari.

2. In caso di mancato rispetto del regolamento, l'ufficio competente revoca la concessione.

Art. 15

Deroga per i gruppi spontanei

1. La Provincia, proprietaria delle palestre, può stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso delle palestre sia consentito a tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

2. Ad essi non va applicato il secondo comma dell'art. 8, ma dovranno versare una cauzione, su richiesta dell'ente proprietario della palestra, che varierà a seconda del periodo di utilizzo, quale fondo di garanzia per eventuali danni che dovessero verificarsi alle strutture e alle attrezzature esistenti. Detta cauzione, se non si verificheranno danni per tutto il periodo di utilizzo della palestra da parte dei componenti del gruppo, sarà restituita al termine del periodo d'uso.

3. Inoltre il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta palestre, in cui dichiara di avere avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a suo carico e di tutti i presenti nella palestra in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 16

Ufficio provinciale competente per l'attuazione del regolamento

1. A tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti per l'esecuzione e l'attuazione del presente regolamento, provvede il servizio cultura, sport e tempo libero, avvalendosi, per quanto di competenza, del settore patrimonio ed edilizia.